

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE

Avv. Paola Ghezzi

Partner

CMS Adonnino Ascoli Cavasola & Scamoni



IMPRESA ALIMENTARE E OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Normativa di riferimento

Regolamento UE n. 1169/2011 – articolo 8

Regolamento UE n. 178/2002 – articolo 3

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Soggetti

- La persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
 - ✓ l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione
 - ✓ l'operatore il cui nome o la cui ragione sociale sono riportati in un marchio depositato o registrato
 - ✓ l'operatore di ogni fase della catena alimentare e per tutti gli alimenti destinati al consumatore finale (anche se commercializzati in una fase antecedente alla vendita al dettaglio)

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Destinatari delle informazioni

- Consumatori finali
- Altri operatori
- Collettività

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Ambito di applicazione

- OSA di tutte le fasi della catena, quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
- per tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, anche se commercializzati in una fase antecedente alla vendita al dettaglio

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Contenuto dei compiti dell'OSA

- E' responsabile delle informazioni sugli alimenti
- Assicura la presenza e l'esattezza di tali informazioni
- Non introduce informazioni che incidono sulla tutela dei consumatori
- Non fornisce alimenti di cui conosce o presume la non conformità
- E' responsabile di garantire il rispetto delle prescrizioni della legge alimentare

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Corretta indicazione dell'OSA

- Nome o ragione sociale e indirizzo completo
 - ✓ da non confondere con lo stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (indicazione richiesta dal Decreto Legislativo 145/2017)
 - ✓ Ordinanza Tribunale Civile di Roma, Sezione XVIII, 3 gennaio 2019
(«*inapplicabilità della normativa interna e la non opponibilità ai privati*»)
 - ✓ obbligo riproposto con D.L. 14.12.2018 n. 135.

- Le diciture “prodotto da...”, “confezionato da...”, “distribuito da...” non sono specificatamente previste dalla normativa applicabile.

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE


Principi

- Garanzia della corretta e completa informazione al consumatore nel rispetto della legislazione vigente
- Rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo
- Tutela della salute

QUADRO NORMATIVO DELLE SANZIONI

- **Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231**, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011
- **Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206**, c.d. Codice del Consumo
- **Legge 24 novembre 1981, n. 689**, sanzioni amministrative
- **Codice Penale**, Articolo 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

QUADRO NORMATIVO DELLE SANZIONI

- Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
 - È fatta salva la disciplina sanzionatoria prevista dal Codice del Consumo
- 
- Ipotesi di reato e/o pratiche commerciali scorrette non sono sanzionate ai sensi del D.Lgs. 231/2017

Ipotesi di responsabilità - 1

- Pratiche leali di informazione (art. 7 Reg. 1169)
 - ✓ caratteristiche dell'alimento (natura, composizione, qualità, provenienza)
 - ✓ proprietà ed effetti inesistenti
 - ✓ proprietà ed effetti terapeutici (eccezioni: acque minerali naturali e alimenti destinati ad un particolare utilizzo nutrizionale)
 - ✓ elementi di differenziazione rispetto ad alimenti analoghi
 - ✓ presenza o assenza di ingredienti o componenti

Ipotesi di responsabilità - 2

- Indicazioni obbligatorie (art. 9 Reg. 1169)
 - ✓ visibilità
 - ✓ posizionamento
 - ✓ campo visivo (denominazione, quantità netta e ABV)
 - ✓ leggibilità
 - ✓ lingua
 - ✓ allergeni
 - ✓ TMC, scadenza
 - ✓ condizioni d'uso e di conservazione

Ipotesi di responsabilità - 3

- Indicazioni volontarie (art. 36 Reg. 1169)
 - ✓ modalità identiche alle indicazioni obbligatorie
 - ✓ non decettive
 - ✓ basate su dati scientifici

Esempi



Esempi



Esempi

Cartello informativo inerente la presenza, negli alimenti somministrati nei pubblici esercizi, di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze¹

(art. 44 Reg. UE n. 1169/2011; art. 19, comma 8, D. Lgs. n. 231/2017)

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande somministrati in questo esercizio possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti che possono provocare allergie o intolleranze in alcune persone.

Le informazioni circa la presenza di tali sostanze nei cibi sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

Elenco degli ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni che possono essere utilizzati nella preparazione dei prodotti in vendita.

1. Cereali contenenti glutine e prodotti derivati	8. Frutta a guscio
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei e loro derivati	9. Sedano e prodotti a base di sedano
3. Uova e prodotti a base di uova	10. Senape e prodotti a base di senape.
4. Pesce e prodotti a base di pesce	11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi	12. Anidride solforosa e solfiti
6. Soia e prodotti a base di soia	13. Lupini e prodotti a base di lupini
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)	14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Esempi



LISTA DALLA CUCINA

ANTIPASTI

Antipasto Montalbino
Selezione di salumi, crostino ai fegatini e bruschetta con pomodorini infornati, pecorino della fattoria Palagiaccio con composta di frutta, verdure marinate e pinzimonio / 12

La merenda del contadino
Ribollita, polpettina di cavolfiore, crostone con cipolla stufata e formaggio fuso, cubetto di pane con vino e zucchero / 11

Baccalà
al vapore su crema di pane e broccoli saporiti / 11

Tartare
di Chianina, capperini, cipollotto e maionese fatta in casa / 12

PRIMI

Pappardelle
ai grani antichi con ragù di Cinta di Montalbino / 10

Tortelli
ripieni di burrata conditi con crema d'aglio e rape rosse / 11

Straccetti
al coniglio, olive toscane e pomodorini confit / 11

Zuppa
di porri, salsiccia e pane croccante / 9

Esempi

ANTIPASTI

Starters

CRUDI DI PESCE*

Il tonno: carpaccio e tartar — € 14,00
Tuna: tartar and carpaccio

Degustazione tre carpacci:
Tonno, Salmone e Branzino — € 14,00
Three carpaccio tasting: Tuna, Salmon, Sea Bass

Gran degustazione di crudi:
carpacci di mare con scampi, gamberi e ostriche — € 22,00
Raw fish tasting: Oyster, Shellfish, Tuna, Salmon, Sea Bass

Crudo di gamberi rossi con crema di bufala
e pomodoro confit — € 16,00
Raw shrimp with mozzarella and tomato

Crostacei: scampi e gamberi rossi — € 3,50 cad.
Prawns and shrimps

Ostriche Fine de Claire — € 3,50 cad.
Oyster Fine de Claire



Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni If you are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell you which courses and beverages do not contain the specific allergens.

Prodotti per uso da crudo/Prodotto surgelato o di difficile reperibilità da noi trattati e poi abbattuti a -36° (al cuore -20°) e conservati a -18°, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 853/2004 — Product for raw use/Frozen food treated, chilled at -36° (-20° core temperature) and then we conserved at -18° to ensure the freshness according to the provisions of Regulation (EC) No. 853/2004

Esempi

I PRIMI PIATTI



- I RAVIOLI NERI* DI FIUME DI NOSTRA PRODUZIONE** € 13,00
IL RIPIENO DI PESCE DI FIUME PESCATO DELLA SETTIMANA, MASCARPONE, NOCI, AMARETTI, PERA, UVETTA, GRANA DOP
E PANE GRATTATO, LA BISQUE DI CROSTACEI DI FIUME, IL POMODORO DATTERINO (UOVA, PESCE, NOCI, GLUTINE, FRUTTA)
- IL CASONCELLO* DI NOSTRA PRODUZIONE** € 12,00
IL BURRO CHIARIFICATO SALVIA, PANCETTA, MOUSSE DI PADANO DOP STAGIONATO 16 MESI
(UOVA, NOCI, LATTOSIO, GLUTINE, FRUTTA)
- I RAVIOLI AL BASILICO* VEGETARIANI, DI NOSTRA PRODUZIONE,** € 12,00
IL RAVIOLO DI PASTA AL BASILICO RIPIENI DI RATATUILLE, MASCARPONE, SALTATI CON BURRO,
BASILICO, AGLIO, NOCI E DATTERINO (UOVA, NOCI, GLUTINE, FRUTTA SECCA)
- IL RISO PILAF VIALONE NANO IGP DI FIUME, IL BURRO TARTUFATO, LA SALVIA, LO ZAFFERANO** € 16,50
IL PESCE CROCCANTE PASSATO NEL BURRO, SALVIA E FARINA, LA CREMA DI ZAFFERANO, LA LEGGERA MANTECATURA DI
BURRO TARTUFATO DI "STEFANIA CALUGI", LA POLVERE DI LIQUIRIZIA (PESCE FIUME, SPEZIE, GLUTINE, LATTOSIO)
- LE LINGUINE DI GRAGNANO IGP ALLE VONGOLE, IL GAMBERO NAZIONALE, IL LIMONE** € 17,00
LA VONGOLA EXTRA, IL GAMBERO DI FIUME* NAZIONALE, LA LEGGERA MANTECATURA AGLI AGRUMI (PESCE, GLUTINE)
- LE FETTUCCINE AI MIRTILLI CON MARMELLATA DI FICHI TARTUFATO** € 16,00
LA MANTECATURA ALLA MARMELLATA DI FICO TARTUFATO "STEFANIA CALUGI", IL CILIEGINO, LA NOCE, LA SOIA,
IL PADANO DOP, IL FICO APPASSITO (LATTOSIO, FRUTTA, TARTUFO, GLUTINE)

* PRODOTTO ABBATUTO / ** PRODOTTO GELO
PANE E SERVIZIO € 2,80

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

- Disposizioni e sanzioni in materia di:
 - ✓ etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Capo VI del Regolamento (UE) n. 1169/2011
 - ✓ diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, di cui alla Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. Direttiva Lotto

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE

Previsione Art. 7 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 3 D.Lgs. 231/2017
<p>Le informazioni sugli alimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ non inducono in errore il consumatore✓ sono precise, chiare e facilmente comprensibili✓ non attribuiscono la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà	<p>Mancata osservanza</p> <p>Sanzione da € 3.000 ad € 24.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

OBBLIGHI INFORMATIVI

Previsione Art. 8 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 4 D.Lgs. 231/2017
a. Gli OSA diversi dal distributore/venditore non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti	a. da € 500 ad € 4.000
b. Gli OSA non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore	b. da € 2.000 ad € 16.000
c. Gli OSA assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'OSA che riceve tali prodotti	c. da € 1.000 ad € 8.000

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

OBBLIGHI INFORMATIVI

Previsione Art. 8 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 4 D.Lgs. 231/2017
<p>d. Gli OSA assicurano che le indicazioni obbligatorie appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente▪ quando l'alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato	<p>d. da € 1.000 ad € 8.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Previsione Art. 9 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 5 D.Lgs. 231/2017
<p>a. Obbligo di indicazione degli allergeni</p> <p>b. Obbligo di indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ denominazione dell'alimento▪ elenco degli ingredienti▪ quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti▪ quantità netta dell'alimento▪ TMC o data di scadenza▪ condizioni particolari di conservazione e/o impiego▪ nome o ragione sociale e indirizzo dell'OSA▪ paese d'origine o luogo di provenienza▪ istruzioni per l'uso se necessario▪ dichiarazione nutrizionale	<p>a. da € 5.000 ad € 40.000</p> <p>b. da € 3.000 ad € 24.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

ESPRESSIONE E POSIZIONAMENTO DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Previsione Art. 9, 12 e 13 e All. IV Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 6 D.Lgs. 231/2017
<p>Mancata osservanza delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ parole e numeri (simboli e pittogrammi solo in aggiunta)✓ posizionamento (imballaggio o etichetta)✓ facilmente visibili chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili✓ campo visivo✓ grandezza caratteri (1,2 mm o \geq 0,9 mm)	da € 1.000 ad € 8.000

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

DENOMINAZIONE DELL'ALIMENTO

Previsione Art. 17 co. 1 e 4 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 8 D.Lgs. 231/2017
<p>L'alimento deve essere nominato:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ con la sua denominazione legale; in mancanza,✓ con la denominazione usuale; in mancanza,✓ con una denominazione descrittiva <p>La denominazione dell'alimento non può essere sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia</p>	<p>Da € 2.000 ad € 16.000</p> <p>In caso di errori od omissioni solo formali: da € 500 ad € 4.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

DENOMINAZIONE DELL'ALIMENTO

Previsione Art. 17 co. 2 e 3 Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 8 D.Lgs. 231/2017
<p>La denominazione comprende o è accompagnata dall'indicazione sullo stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito</p> <p>(ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»),</p> <p>nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.</p>	<p>Da € 1.000 ad € 8.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

ELENCO DEGLI INGREDIENTI

Previsione Art. 18 e All. VII Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 9 D.Lgs. 231/2017
<p>L'elenco ingredienti reca un'intestazione o è preceduto dalla parola «ingredienti».</p> <p>Comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, indicati con la specifica denominazione prevista nell'All. VII</p> <p>L'elenco ingredienti non è necessario ove l'alimento comprenda un solo ingrediente, a condizione che la denominazione dell'alimento:</p> <ul style="list-style-type: none">- è identica alla denominazione dell'ingrediente; o- consente di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente	<p>Da € 2.000 ad € 16.000</p> <p>In caso di errori od omissioni solo formali: da € 500 ad € 4.000</p> <p>Mancata indicazione dell'ingrediente con la denominazione di cui all'All. VII: da € 1.000 ad € 8.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI

Previsione Art. 21 e All. II Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 10 D.Lgs. 231/2017
<p><u>ALIMENTI PREIMBALLATI</u></p> <ul style="list-style-type: none">❖ NELL'ELENCO INGREDIENTI:<ul style="list-style-type: none">✓ riferimento chiaro alla denominazione dell'allergene (v. Allegato II)✓ tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per dimensioni, stile o colore di sfondo ❖ IN MANCANZA DELL'ELENCO INGREDIENTI:<ul style="list-style-type: none">✓ «contiene...» <p><u>ALIMENTI NON PREIMBALLATI</u> Indicazione obbligatoria</p>	<p>Da € 2.000 ad € 16.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI

Previsione Art. 22 e 23 e All. VIII e IX Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 11 D.Lgs. 231/2017
<p>OBBLIGATORIA SE L'INGREDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ figura nella denominazione dell'alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore❖ è evidenziato nell'etichettatura❖ è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso <p>➤ espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo</p> <p>N.B. Liquido di copertura</p>	<p>Da € 1.000 ad € 8.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE/DATA DI SCADENZA

Previsione Art. 24 e All. X Reg. 1169/2011	Sanzione Art. 12 D.Lgs. 231/2017
<ul style="list-style-type: none">❖ TMC<ul style="list-style-type: none">✓ «da consumarsi preferibilmente entro»✓ «da consumarsi preferibilmente entro fine...»❖ DATA DI SCADENZA<ul style="list-style-type: none">✓ «da consumare entro»❖ Condizioni di conservazione<ul style="list-style-type: none">✓ Da conservare al riparo della luce e dal calore <p>N.B. Indicazione della data</p> <ul style="list-style-type: none">▪ conservazione <3 mm : gg/mm/aaaa▪ conservazione 3-18 mm : mm/aaaa▪ conservazione > 18 mm : aaaa	Da € 1.000 ad € 8.000

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE

Previsione Art. 26 Reg 1169/2011	Sanzione Art. 13 D.Lgs. 231/2017
<p>INDICAZIONE OBBLIGATORIA:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ se l'omissione di tale indicazione può indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento ✓ se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:<ul style="list-style-type: none">a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppureb) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento	<p>Da € 2.000 ad € 16.000</p> <p>In caso di errori od omissioni formali: da € 500 ad € 4.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Previsione Artt. 30-35; All. V-XIII-XIV-XV Reg 1169/2011	Sanzione Art. 15 D.Lgs. 231/2017
<p><u>CONTENUTO OBBLIGATORIO:</u> valore energetico; quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale</p> <p><u>CONTENUTO FACOLTATIVO:</u> acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali, vitamine</p> <p><u>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ 100g o 100 ml / Unità o porzione di consumo✓ Formato chiaro possibilmente tabulare; stesso campo visivo <p><u>NON PREIMBALLATI:</u> Valore energetico, oppure valore energetico + grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale</p> <p><u>Esclusione:</u> alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale (Circ. MISE n. 361078 del 16.11.2016)</p>	Da € 2.000 ad € 16.000

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Previsione Artt. 36 Reg 1169/2011	Sanzione Art. 16 D.Lgs. 231/2017
<ul style="list-style-type: none">❖ informazioni sugli alimenti di cui all'articolo 9 e all'articolo 10<p style="text-align: center;">~</p>❖ non inducono in errore il consumatore❖ non sono ambigue né confuse per il consumatore❖ sono basate sui dati scientifici pertinenti	<p>Mancata conformità → rispettive sanzioni</p> <p style="text-align: center;">~</p> <p>Da € 3.000 a € 24.000</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

LOTTO

Previsione Artt. 17 D. Lgs 231/2017

L'indicazione del lotto non è richiesta:

- ✓ TMC o data di scadenza menzionano almeno gg/mm
- ✓ prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi:
 - venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio;
 - avviati verso organizzazioni di produttori;
 - raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
- ✓ prodotti alimentari non preimballati
- ✓ confezioni e recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm²



Lotto: insieme di unità di vendita confezionate in circostanze sostanzialmente identiche

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

LOTTO

Previsione Art. 17 D. Lgs 231/2017	Sanzione Art. 21 D.Lgs. 231/2017
<ul style="list-style-type: none">❖ apposto sotto la responsabilità del soggetto che lo determina (produttore/ confezionatore/primo venditore stabilito nell'UE)❖ facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile; preceduto dalla lettera «L»❖ <u>PREIMBALLATI</u>: sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi❖ <u>NON PREIMBALLATI</u>: sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui documenti commerciali	<p>omissione dell'indicazione: da 3.000 euro a 24.000 euro</p> <p>indicazione con modalità differenti: da 1.000 euro a 8.000 euro</p>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

SCAMBI COMMERCIALI B2B

Previsione Art. 8 Reg. 1169/2011 e Art. 20 D. Lgs 231/2017	Sanzione Art. 24 D.Lgs. 231/2017
<ul style="list-style-type: none">❖ INDICAZIONI OBBLIGATORIE:<ul style="list-style-type: none">✓ denominazione dell'alimento✓ allergeni✓ QUID✓ nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare✓ lotto se obbligatorio ❖ sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché agli stessi riferiti	da 500 euro a 4.000 euro

Procedura per l'irrogazione delle sanzioni

AUTORITÀ COMPETENTE

ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, istituito presso il MIPAAF
salve le competenze spettanti all'AGCM e D.Lgs.145/2007

PROCEDURA

Legge 689/1981

- Contestazione
- Scritti difensivi
- Audizione
- Ordinanza-ingiunzione
- Impugnazione (ricorso all'Autorità giudiziaria)

Procedura per l'irrogazione delle sanzioni

Riduzioni ed esenzioni (art. 27 D.Lgs. 231/2017)

- Pagamento entro 5 gg dalla notifica della contestazione → riduzione del 30%
- Microimprese → riduzione fino ad 1/3
- Alimento corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi → nessuna sanzione
- Organizzazioni senza scopo di lucro che cedono gratuitamente ad indigenti alimenti con etichettatura non conforme rispetto alle informazioni relative alla data di scadenza o allergeni → nessuna sanzione

Decreto legislativo n. 206/2005 «Codice del Consumo»

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Previsione Artt. 20-26 D. Lgs. 206/2005	Sanzioni Art. 27 D. Lgs. 206/2005
<p>❖ <u>pratica commerciale scorretta:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ contraria alla diligenza professionale, falsa o idonea a falsare il comportamento economico del consumatore✓ ingannevoli✓ aggressive <p>Autorità competente: AGCM</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Divieto di continuazione/sospensione delle pratiche commerciali scorrette✓ Assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione + pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista✓ sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione

Codice Penale

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Previsione Art. 515, comma 1 C.P.	Sanzione Art. 515, comma 1 C.P.
<p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.</p>	<p>Reclusione fino a due anni o multa fino ad euro 2.065.</p>

Responsabilità

Chi è il responsabile all'interno dell'impresa ?

Suggerimenti pratici

- Organizzazione interna
- Formazione
- Consulenza
- Aggiornamento periodico
- Consultazione autorità

Uno sguardo al futuro  Blockchain & Smart Contracts

Contatti

**Grazie per la Vostra attenzione.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti su qualsiasi aspetto di questa
presentazione, non esitate a contattarci.**

Roma

Via Agostino Depretis, 86

T: +39 06 478 151

F: +39 06 483 755

Milano

Galleria Passarella, 1

T: +39 02 8928 3800

F: +39 02 4801 2914

paola.ghezzi@cms-aacs.com

cms.law



Law . Tax

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.

cms-lawnow.com

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

CMS locations:

Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Monaco, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Riyadh, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

cms.law